

# **COMUNE DI REGGELLO**

## **(Provincia di Firenze)**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14.07.2014  
e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.2017,  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.03.2019,  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.09.2020,  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2021  
con Deliberazione n. 102 del 27.12.2022  
e con Deliberazione n. 42 del 30.07.2026**

## INDICE

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

|      |   |                                          |
|------|---|------------------------------------------|
| Art. | 1 | Oggetto del Regolamento                  |
| Art. | 2 | Istituzione del tributo e sue componenti |
| Art. | 3 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani  |

### **CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

|      |   |                                                                                               |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. | 4 | Presupposto e soggetti passivi                                                                |
| Art. | 5 | Decorrenza del tributo                                                                        |
| Art. | 6 | Determinazione della tariffa                                                                  |
| Art. | 7 | Determinazione della superficie assoggettabile a tributo                                      |
| Art. | 8 | Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale |

### **CAPO III – UTENZE DOMESTICHE**

|      |   |                                                                    |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Art. | 9 | Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|

### **CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE**

|      |    |                                             |
|------|----|---------------------------------------------|
| Art. | 10 | Classificazione delle utenze non domestiche |
| Art. | 11 | Produzione di rifiuti speciali              |
| Art. | 12 | Tariffa giornaliera                         |

### **CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI**

|      |    |                           |
|------|----|---------------------------|
| Art. | 13 | Esclusioni                |
| Art. | 14 | Riduzioni                 |
| Art. | 15 | Agevolazioni ed esenzioni |

### **CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI**

|      |        |                                                                                                      |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. | 16     | Adempimenti a carico dei contribuenti                                                                |
| Art. | 17     | Pagamento del tributo                                                                                |
| Art. | 18     | Rimborsi                                                                                             |
| Art. | 18 bis | Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati |

### **CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI**

|      |    |                                                |
|------|----|------------------------------------------------|
| Art. | 19 | Il Funzionario responsabile                    |
| Art. | 20 | Attività di accertamento, controllo e recupero |

|      |    |                                  |
|------|----|----------------------------------|
| Art. | 21 | <b>Accertamento con adesione</b> |
| Art. | 22 | <b>Sanzioni</b>                  |
| Art. | 23 | <b>Riscossione coattiva</b>      |

#### **CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

|      |    |                                          |
|------|----|------------------------------------------|
| Art. | 24 | <b>Disposizioni finali e transitorie</b> |
| Art. | 25 | <b>Norme di rinvio</b>                   |

**Allegato A - Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14**

**Allegato B – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Reggello della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.

**Art. 2**  
**Istituzione del Tributo e sue componenti**

1. La TARI (Tassa sui Rifiuti) ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e pertanto nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel comune di Reggello, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152 e s.m.i. – TUA) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 3**  
**Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

**CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 4**  
**Presupposto e soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

3. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.
4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un'obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.
10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

## **Art. 5**

### **Decorrenza del tributo**

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 16, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 14 (nei casi previsti al comma 3-lett. b e al comma 4) e 15 (nel caso previsto al comma 1 di mancata presentazione della denuncia originaria / variazione entro 90 gg. dall'insorgenza del presupposto), comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti

all'art. 16, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

## **Art. 6**

### **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.
6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
  - b. la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
  - c. i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

## **Art. 7**

### **Determinazione della superficie assoggettabile a tributo**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.143 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

5. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Art. 8**

### **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

## **CAPO III UTENZE DOMESTICHE**

## **Art. 9**

### **Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche**

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
  - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
  - b. per gli immobili tenuti a disposizione, intendendo per tali le unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sfitte (c.d. seconde case), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
    - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50;
    - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 51 e mq 70;
    - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 71 e mq 90;
    - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 91 e mq 110;
    - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq 110.

Si considera come prova contraria l'indicazione nella denuncia originaria o di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In tal caso, per le utenze con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.
3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, *garage*, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono

soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti privi nel Comune di utenze abitative, costituite unicamente da posto auto coperto, *garage*, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

#### **CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE**

##### **Art. 10**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

##### **Art. 11**

##### **Produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali o non sono funzionalmente e esclusivamente collegati alle attività produttive, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

| <b>categoria di attività</b>        | <b>% di abbattimento della superficie</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Autofficine per riparazioni veicoli | 50%                                       |
| Autocarrozzerie                     | 50%                                       |
| Autofficine di Elettrauto           | 30%                                       |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Distributori di carburante                                                                                | 30% |
| Falegnamerie                                                                                              | 30% |
| Fonderie                                                                                                  | 60% |
| Galvanotecnici                                                                                            | 70% |
| Gommisti                                                                                                  | 30% |
| Lavanderie                                                                                                | 30% |
| Officine metalmeccaniche                                                                                  | 50% |
| Pelletterie e pelliccerie                                                                                 | 40% |
| Studi dentistici ed odontotecnici                                                                         | 30% |
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale                                         | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma | 30% |

3. Nel calcolo delle superfici delle attività industriali e artigianali non è considerata la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e vi sia produzione di rifiuto urbano (escludendo in ogni caso i magazzini a servizio di attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, ecc.).
4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16.
5. La domanda dovrà essere corredata da:
  - a. idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree, la superficie per la quale si richiede la riduzione;
  - b. fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti.
6. La domanda di cui al comma 4. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

## **Art. 12**

### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico patrimoniale.
4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

## **CAPO V RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

### **Art. 13** **Esclusioni**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 11 per le aree e i locali in cui si producono rifiuti speciali sono esclusi dal tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
    - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
    - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
    - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
    - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
    - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
    - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
    - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
    - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
    - locali con altezza inferiore a 1,5 mt;
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
  - d) locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, come ad esempio:
    - le superfici adibite all'allevamento di animali;
    - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
    - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze di cui al comma precedente lettere a) e d) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 14**

### **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 30%;
  - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comprovato da idonea documentazione, circa il reale funzionamento della struttura, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 30%;
  - d. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, con i requisiti di cui alla lettera c) e situati nella stazione turistico-climatica di Saltino – Val-lombrosa: ulteriore riduzione del 20%;
  - e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
  - f. riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Si intendono non serviti tutti gli insediamenti, purché di fatto non serviti dalla raccolta, la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 1.000 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private e vicinali anche se di uso pubblico: 40%
  - g. attività agrituristiche associate alle categorie ristoranti o alberghi con o senza ristorante (categorie 7, 8 e 22): riduzione del 30%
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la richiesta di riduzione sia presentata oltre i termini previsti all'art.16, la stessa avrà decorrenza invece dal giorno in cui è stata presentata.
2. bis A partire dall'anno 2017 è istituito il Progetto "Ricicla e Vinci" con il quale sono concesse le seguenti riduzioni alle utenze domestiche che partecipano al progetto:
  - riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per coloro che raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti nel corso dell'anno solare;
  - riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per coloro che raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti nel corso dell'anno solare;
  - riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per coloro che raggiungono il "punteggio ambientale" di 200 punti nel corso dell'anno solare.Tale riduzione sarà imputata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dovuti per l'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti.
3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

- Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo. L'agevolazione verrà calcolata nel saldo dell'anno di riferimento o nell'anno successivo e sarà concessa su domanda degli interessati secondo le modalità di cui all'Allegato "A" al presente regolamento.
3. bis Riduzione alle utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico
- Alle utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. L'agevolazione verrà calcolata nel saldo dell'anno di riferimento o nell'anno successivo e sarà concessa su domanda degli interessati.
4. Riduzione alle utenze non domestiche per l'avvio a riciclo dei rifiuti
- Avvio al riciclo dei rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati: Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza e sarà concessa su domanda degli interessati secondo le modalità di cui all'Allegato "A" al presente regolamento.
4. Bis Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero
- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- La facoltà di cui al precedente periodo deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per il solo anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per il tempo minimo stabilito dalla normativa.
- Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del D.Lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
- Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
- Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.
5. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi, con esclusione della riduzione di cui al comma 4 bis, del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo

del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 15**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono concesse ulteriori agevolazioni rispetto al Bonus Sociale introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 da applicarsi sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa, a favore delle seguenti categorie e secondo lo schema sotto riportato:
  - Utenze domestiche con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare da Euro 0,00 fino al limite Isee, compreso, previsto dal D.C.P.M 21 gennaio 2025 n. 24 per riconoscere il bonus sociale Tari riduzione del 20%
  - Utenze domestiche con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare superiore al limite previsto al punto precedente fino a € 12.500,00 riduzione del 15%
2. Per le utenze domestiche con la presenza tra gli occupanti, di cui all'art. 9 del presente regolamento, di:
  - persona con invalidità al 100%
  - persona portatrice di handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92,
  - persona priva di vista ai sensi della L. 382/70
  - persona sordomuta ai sensi della L. 381/70sono concesse le seguenti agevolazioni da applicarsi sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa:
  - a) con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare da € 0,00 fino al limite Isee, compreso, previsto dal D.C.P.M 21 gennaio 2025 n. 24 per riconoscere il bonus sociale Tari agevolazione del 45%
  - b) con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare superiore al limite previsto al punto precedente fino a € 13.000,00, utenze domestiche che non beneficino del Bonus sociale, agevolazione del 70%
3. di precisare che le agevolazioni di cui ai punti 1. e 2. verranno concesse, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente, da presentare entro e non oltre il 15/09/2014 per l'anno 2014 e entro il 31/07 negli anni successivi; le agevolazioni verranno conteggiate sull'emissione della fattura a saldo;
4. E' concessa l'agevolazione tariffaria del 50%, da applicarsi sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa, a favore delle seguenti categorie di utenti domestici:
  - a) famiglie monoreddito che utilizzino abitazioni non di lusso (con esclusione cioè delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nelle quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi, nel periodo 01/01-30/06, in una delle seguenti situazioni:
    - lavoratore destinatario di atti di risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire l'indennità di disoccupazione;
    - lavoratore destinatario di atti di risoluzione del rapporto di lavoro e che percepisce l'indennità di disoccupazione;
    - lavoratore che sia stato posto in cassa-integrazione o mobilità;
  - b) famiglie monoreddito che utilizzino abitazioni non di lusso (con esclusione cioè delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nelle quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi, nel periodo 01/07-31/12, in una delle seguenti situazioni:
    - lavoratore destinatario di atti di risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire l'indennità di disoccupazione;

- lavoratore destinatario di atti di risoluzione del rapporto di lavoro e che percepisce l'indennità di disoccupazione;
  - lavoratore che sia stato posto in cassa-integrazione o mobilità;
5. L'agevolazione di cui al punto 4 sarà concessa esclusivamente per i giorni dell'anno per i quali sussistono le condizioni sopra descritte e a condizione che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a €. 20.000,00;
  6. L'agevolazione di cui al punto 4 lett. a) verrà concessa, previa presentazione da parte del contribuente di autocertificazione entro il 15/09, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente, e che sarà oggetto di conguaglio nel saldo;
  7. L'agevolazione di cui al punto 4 lett. b) verrà concessa, previa presentazione da parte del contribuente di autocertificazione entro il 31/01 dell'anno successivo, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente, e che sarà oggetto di rimborso;
  8. Le agevolazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili tra loro e non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruitive ai sensi del presente regolamento;
  9. Le predette agevolazioni sono subordinate alla regolarità dei precedenti pagamenti dovuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti;
  10. La certificazione ISEE da presentare per fruire delle agevolazioni, deve essere riferita all'ultimo reddito disponibile;
  - 10 bis Per il solo anno 2020 al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria sono stabilite le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le seguenti utenze non domestiche:

a) alle utenze identificate alle tabelle 1A e 1B, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020 (esclusi teatri e cinematografi) un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 30%, senza necessità di presentare apposita istanza;

b) riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a favore di: teatri e cinematografi;

c) riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche totalmente o parzialmente sospese, identificate in modo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 2, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020 (escluse: case di cura e riposo, ospedali, banche e istituti di credito, ipermercati (codice ATECO 47.11.10), supermercati (codice ATECO 47.11.20), discount (codice ATECO 47.11.30), associazioni (codice ATECO 94), scuole (codice ATECO 85) e Luoghi di culto (codice ATECO 94.91)), così calcolata:

- riduzione del 20% della parte variabile per le attività che dichiarino una sospensione totale di tutte le attività da 1 a 30 giorni,
- riduzione del 30% della parte variabile per le attività che dichiarino una sospensione totale di tutte le attività oltre 30 giorni,
- riduzione del 10% della parte variabile per le attività che dichiarino una sospensione parziale di una o più attività esercitate da 1 a 30 giorni,
- riduzione del 15% della parte variabile per le attività che dichiarino una sospensione parziale di una o più attività esercitate oltre 30 giorni,

dietro apposita istanza di richiesta da parte dell'utente interessato;

d) riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a favore di: associazioni, scuole e luoghi di culto, dietro apposita istanza di richiesta da parte dell'utente interessato;

La richiesta per ottenere le riduzioni di cui sopra dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/11/2020.

10 ter Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo per le seguenti utenze non domestiche:

| Categorie tariffarie |                                                           |                       |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                      | Agevolabili                                               | Agevolazioni COVID-19 | Non Agevolabili |
| 1                    | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 50%                   |                 |

|    |                                                                                                 |     |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 2  | Cinematografi e teatri                                                                          | 50% |                                                          |
| 3  | Magazzini senza alcuna vendita diretta.                                                         | 25% | Autorimesse                                              |
| 4  | Distributori carburanti                                                                         | 25% |                                                          |
|    | Impianti sportivi                                                                               | 50% |                                                          |
| 5  | Stabilimenti balneari                                                                           |     |                                                          |
| 6  | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 25% |                                                          |
| 7  | Alberghi con ristorante                                                                         | 50% |                                                          |
| 8  | Alberghi senza ristorante                                                                       | 50% |                                                          |
| 9  |                                                                                                 |     | Case di cura e di riposo                                 |
| 10 |                                                                                                 |     | Ospedali.                                                |
| 11 | Uffici, agenzie                                                                                 | 25% |                                                          |
| 12 |                                                                                                 |     | Studi professionali, banche ed istituti di credito       |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli        | 35% |                                                          |
| 14 |                                                                                                 |     | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 35% |                                                          |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 25% |                                                          |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 35% |                                                          |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 25% |                                                          |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 25% |                                                          |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 25% |                                                          |
| 21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici                                            | 25% |                                                          |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 50% |                                                          |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 50% |                                                          |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 50% |                                                          |
| 25 |                                                                                                 |     | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi |
| 26 |                                                                                                 |     | Plurilicenze alimentari e/o miste                        |
| 27 | Fiori e Piante                                                                                  | 25% | Ortofrutta, pescherie                                    |
|    | Pizza al Taglio                                                                                 | 50% |                                                          |
| 28 |                                                                                                 |     | Ipermercati di generi misti                              |
| 29 |                                                                                                 |     | Banchi di mercato generi alim.                           |
| 30 | Discoteca, night club                                                                           | 50% |                                                          |

11. Sono esenti dall'applicazione del tributo gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
12. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI**

### **Art. 16**

#### **Adempimenti a carico dei contribuenti**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o *PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo *PEC*. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per *PEC* la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione, da compilare su apposito modello disponibile presso gli sportelli fisici, scaricabile dal sito internet del Comune ovvero compilabile online deve contenere i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2009 o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

#### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, *PEC*;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2009 o di variazione degli elementi denunciati;
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Le richieste di variazione dell'utenza possono comportare una riduzione o un incremento dell'importo da addebitare e producono i loro effetti in maniera diversificata:

- in caso di riduzione, gli effetti decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione se presentate entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine;
- in caso di aumento, gli effetti decorrono sempre dalla data in cui è intervenuta la variazione.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Le richieste di cessazione dell'utenza producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se presentate entro il termine di cui precedente periodo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

## **Art. 17**

### **Pagamento del tributo**

1. La tassa sui rifiuti è versata tramite modello F24, apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, o mediante il sistema PagoPA.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente tutti gli elementi previsti dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022 e successive modificazioni.
3. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno solare deve essere effettuato in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo. Il tributo delle prime due rate dell'anno è dovuto in misura complessivamente pari a 2/3 del tributo dovuto nell'anno. Nei casi di utenze attivate dopo il 1 gennaio o cessate nel corso dell'anno, il tributo è pari ai 2/3 dell'importo dovuto, per i mesi di effettiva occupazione nell'anno. L'avviso di pagamento in acconto è determinato applicando le tariffe TARI deliberate per l'anno in corso, a condizione che le stesse siano approvate dalla Giunta Municipale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, o, qualora vi sia una proroga fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, entro il 28 febbraio dell'anno in corso. Nel caso in cui le tariffe venissero approvate dopo il 28 febbraio le prime due rate in acconto si determinano applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. L'ultima rata è determinata applicando le tariffe deliberate per la tassa sui rifiuti per l'anno in corso detraendo l'importo richiesto con le prime due rate.
4. Per l'anno 2019 il versamento deve essere effettuato in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31 luglio 2019, 30 settembre 2019 e 31 gennaio 2020.
5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. L'Ufficio competente provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.
7. Gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche possono essere oggetto di rateizzazione. Per ciascuna rata in cui è suddiviso l'avviso di pagamento è possibile concedere un'ulteriore dilazione, presentando richiesta entro la scadenza del termine di pagamento previsto e a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, nei confronti dei seguenti utenti:
  - utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, comprovate dagli Uffici competenti;
  - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima di € 100,00.

### **Art. 18** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è pari ad € 12,00.

### **Art. 18 bis** **Presentazione di richieste scritte di informazione e richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale o disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il riferimento del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI**

### **Art. 19**

#### **Il Funzionario responsabile**

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 20**

#### **Attività di Accertamento, Controllo e Recupero**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 16 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata A.R. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile

al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Art. 21** **Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **Art. 22** **Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
  - in caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 16, ma comunque entro e non oltre 60 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. Se il ritardo è superiore ai 60 gg. ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento del gestore a norma dell'art. 20 la penale è del 50% della tariffa dovuta;
  - se a seguito dell'attività di cui all'art. 20, l'utente provvede, su semplice richiesta del gestore, alla presentazione della denuncia prevista dall'art. 16, la misura percentuale della penale e l'ammontare minimo della medesima, di cui al comma 2, sono ridotte del 20%.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

**Art. 23**  
**Riscossione coattiva**

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 24**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Nel primo anno di vigenza del tributo le denunce previste all'art. 16 del presente regolamento si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

**Art. 25**  
**Norme di Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. n. 147/2013, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14**

**1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio**

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tributi per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tributi per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

**2. Avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi**

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/99: quantità al di sotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti differenziati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare (rd) e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (rp). Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe ( $rp = mq \cdot Kd$ ). La riduzione così determinata ( $\text{riduzione} = rd \cdot 100 / rp$ ) non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

La domanda di ammissione alla riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tributi unitamente ad apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Tale dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
- b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione).

## DISPOSIZIONI COMUNI

Poiché attraverso il versamento della TARI è prevista la copertura integrale da parte degli utenti di tutti i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti si ritiene che tutte le utenze non domestiche debbano contribuire alla copertura dei costi relativi allo spazzamento stradale, ai costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nonché ai costi generali e di accertamento e contenzioso la riduzione per avvio a riciclo non può comunque superare il 70% del tributo dovuto e sarà riconosciuta nell'anno successivo rispetto a quello in cui l'utenza dimostri l'avvenuto avvio a riciclo.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| <b>N.Categoria</b> | <b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)</b>                        | <b>Principali tipi di attività comprese nella categoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- archivi</li> <li>- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere</li> <li>- biblioteche</li> <li>- caserme</li> <li>- cimiteri</li> <li>- fondazioni</li> <li>- istituti di studio o di ricerca</li> <li>- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto</li> <li>- musei</li> <li>- partiti politici e associazioni sindacali</li> <li>- scuole pubbliche e private</li> </ul> |
| 2                  | Cinematografi e teatri                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cinematografi</li> <li>- sale corse</li> <li>- teatri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                  | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di vendita all'ingrosso</li> <li>- autorimesse</li> <li>- magazzini di deposito senza vendita diretta</li> <li>- muratori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- campeggi</li> <li>- distributori carburanti</li> <li>- impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva</li> <li>- lavaggi auto</li> <li>- vendita combustibili</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                  | Stabilimenti balneari                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilimenti balneari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                  | Esposizioni, autosaloni                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso</li> <li>- esposizioni di merci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7                  | Alberghi con ristorante                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande</li> <li>- alberghi con ristorante</li> <li>- pensioni con ristorante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                  | Alberghi senza ristorante                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- affittacamere</li> <li>- agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande</li> <li>- alberghi senza ristorante</li> <li>- bed and breakfast</li> <li>- case vacanze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Case di cura e riposo                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- case di cura</li> <li>- case di riposo</li> <li>- cliniche private</li> <li>- residenze sociali assistite</li> <li>- ricoveri</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Ospedali                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ospedali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Uffici e agenzie                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- agenzie assicurazioni</li> <li>- agenzie di viaggio</li> <li>- agenzie o studi immobiliari</li> <li>- studi televisivi, radiofonici e di registrazione</li> <li>- uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale</li> <li>- uffici pubblici e privati</li> </ul> |
| 12 | Banche, istituti di credito, e studi professionali                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche</li> <li>- istituti di credito</li> <li>- società finanziarie</li> <li>- società leasing</li> <li>- studi professionali</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbigliamento</li> <li>- arredamenti</li> <li>- biancheria</li> <li>- calzature</li> <li>- cartolerie</li> <li>- elettrodomestici</li> <li>- ferramenta</li> <li>- gioiellerie</li> <li>- libri</li> <li>- macchine ed articoli per ufficio</li> <li>- negozi foto-ottica</li> </ul>                                               |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- articoli sanitari</li> <li>- edicole</li> <li>- erboristerie</li> <li>- farmacie</li> <li>- plurilicenze non alimentari</li> <li>- profumerie</li> <li>- tabaccherie</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | <ul style="list-style-type: none"> <li>- antiquariato</li> <li>- cappelli e ombrelli</li> <li>- filateria</li> <li>- tappeti</li> <li>- tende e tessuti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbigliamento</li> <li>- biancheria</li> <li>- casalinghi</li> <li>- calzature</li> <li>- ferramenta</li> <li>- pelletterie</li> <li>- souvenir</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe:<br>parrucchiere, barbiere, estetista             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- barbieri</li> <li>- estetisti</li> <li>- fisioterapisti</li> <li>- lavanderie</li> <li>- parrucchieri</li> <li>- sartorie</li> <li>- solarium</li> <li>- stirerie</li> <li>- toilette per animali</li> </ul>                                                                                                                               |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe:<br>falegname, idraulico, fabbro,<br>elettricista | <ul style="list-style-type: none"> <li>- calzalai</li> <li>- elettricisti</li> <li>- fabbri</li> <li>- falegnami</li> <li>- idraulici</li> <li>- imbianchini</li> <li>- intagliatori</li> <li>- legatorie</li> <li>- orafi</li> <li>- orologiai</li> <li>- riparatori cicli e moto</li> <li>- riparatori elettrodomestici</li> <li>- tappezzerie</li> <li>- verniciatori</li> </ul> |
| 19 | Carrozzeria, autofficina,<br>elettrauto                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- autofficine</li> <li>- carrozzerie</li> <li>- elettrauto</li> <li>- gommisti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | Attività industriali con capannoni<br>di produzione                                  | - attività industriali produzione beni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | Attività artigianali di produzione<br>beni specifici                                 | - attività artigianali produzione beni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie,<br>pizzerie, pub                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pizzerie</li> <li>- pub</li> <li>- ristoranti</li> <li>- rosticcerie</li> <li>- trattorie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- amburgherie</li> <li>- attività di catering</li> <li>- birrerie</li> <li>- fast food</li> <li>- mense aziendali</li> <li>- mense in genere</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bar</li> <li>- caffè</li> <li>- gelaterie</li> <li>- pasticcerie</li> <li>- yougurterie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | Supermercato, pane e pasta,<br>macelleria, salumi e formaggi,<br>generi alimentari   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- macellerie</li> <li>- supermercati</li> <li>- vendita generi alimentari vari</li> <li>- vendita pane e pasta</li> <li>- vendita salumi e formaggi</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste                      | - attività di vendita generi vari                                                                                                                                                         |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fruttivendoli</li> <li>- pescherie</li> <li>- piante e fiori anche secchi</li> <li>- pizzeria a taglio</li> </ul>                                |
| 28 | Ipermercati di generi misti                            | - ipermercati                                                                                                                                                                             |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- generi alimentari vari</li> <li>- frutta e verdura</li> <li>- pescherie</li> <li>- piante e fiori anche secchi</li> <li>- rosticcerie</li> </ul> |
| 30 | Discoteche, night-club                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- discoteche</li> <li>- night club</li> <li>- sale da ballo</li> </ul>                                                                             |